

## VERBALE di ACCORDO

Oggi 6 giugno 2023 presso la sede di Novara di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV)

tra

ANCE NOVARA VERCELLI - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, rappresentata dal Presidente Luigi Falabrino, da Emilio Brustia e da Davide Bellè, assistita da Marco Magretti, Carlo Puliserti e Gianluigi Greppi di CNVV.

e

Federazione nazionale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. U.I.L. Piemonte rappresentata da Edoardo Pace e Marco Del Boca;

Federazione Italiana Lavoratori Costruttori e Affini - F.I.L.C.A. C.I.S.L. - Piemonte Orientale, rappresentata da Gianni Marani e Carlo Rivellino;


Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini - F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. Novara e V.C.O., rappresentata da Ivan Terranova;

ferma restando ogni altra diversa disposizione contrattuale vigente si è convenuto di trattare e rinnovare la contrattazione integrativa territoriale della provincia di Novara nei seguenti istituti, come declinati negli Allegati da 1 a 7 che costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Accordo:

1. Indennità sostitutiva di mensa (Allegato 1)
2. Vitto in trasferta (Allegato 2)
3. Indennità per lavori disagiati (Allegato 3)
4. Indennità di reperibilità (Allegato 4)
5. E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione (Allegato 5)
6. Welfare - Buoni spesa (Allegato 6)
7. Decorrenza e durata (Allegato 7)

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE NOVARA VERCELLI  
Sezione Costruttori Edili  
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia



Fe.N.E.A.L. U.I.L. Piemonte



F.I.L.C.A. C.I.S.L. Piemonte Orientale




F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. Novara e V.C.O



1. Indennità sostitutiva di mensa


Dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023 l'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori non in trasferta sarà riconosciuta, sia per il personale della categoria operaia sia per il personale della categoria impiegatizia, in un importo giornaliero di euro 5,29.

L'indennità sarà erogata a condizione che siano state lavorate almeno quattro ore nella giornata.



2. Vitto in trasferta

In caso di trasferta oltre i 15 km dal centro del Comune di assunzione del lavoratore/lavoratrice, nei limiti territoriali indicati nel contratto provinciale di lavoro del 20 dicembre 2012 (Allegato 2 - Trasferta Operai), dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023 sarà rimborsato un importo netto giornaliero di euro 12,00 per il consumo di un pasto caldo. Tale importo sarà riconosciuto previa presentazione di idonea documentazione di spesa.




### 3. Indennità per lavori disagiati

In aggiunta alle indennità previste dal CCNL vengono istituite, con effetto dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023 le seguenti indennità:

- a) indennità per lavoro in quota su corda di euro 0,50 orari;
- b) indennità per lavori di asfaltatura (asportazione pavimentazione, preparazione base, posa di conglomerato bituminoso, binder e tappeto di usura, ripristino segnaletica orizzontale) di euro 0,10 orari.

Tali indennità saranno assorbite da eventuali somme erogate in forza di nuove previsioni del CCNL per analogo titolo.

7




Pagina 4 di 10

#### 4. Indennità di reperibilità

L'indennità di reperibilità giornaliera, istituita con il contratto provinciale di lavoro del 20 dicembre 2012, dal periodo di paga di competenza del mese di giugno 2023 sarà sostituita da un'indennità di reperibilità settimanale.

Quest'ultima indennità ammonterà a euro 70,00 settimanali per i lavoratori chiamati alla reperibilità per periodi complessivamente superiori a 2 mesi anche non consecutivi, considerando come mese intero un periodo di 30 giorni, nel corso di un anno di esercizio della Cassa Edile (1/10 – 30/9).

In caso di reperibilità richiesta per periodi pari o inferiori, l'importo dell'indennità è aumentato, per le sole settimane in cui cada una festività infrasettimanale prevista dal CCNL, a euro 90,00.



## 5. E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione

In applicazione degli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente, è istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), con vigenza dal 1 giugno 2023 al 30 settembre 2025, nella misura teorica del 4% del minimo retributivo mensile lordo in vigore alla data del 1.03.2022, di cui alla seguente tabella 1:

Tabella 1

Livello	Minimo al 01/03/2022	4%
7	1894,71	75,79
6	1705,23	68,21
5	1421,02	56,84
4	1326,31	53,05
3	1231,56	49,26
2	1108,41	44,34
1	947,36	37,89

L'EVR non avrà incidenza su alcun ulteriore istituto retributivo, compreso il TFR.

- *Modalità di calcolo*

Ai fini della quantificazione dell'EVR si determineranno, sulla base dei criteri di seguito definiti, gli importi lordi territoriali per ciascun livello di inquadramento. Da tali importi territoriali si ricaveranno poi, sulla base dei criteri parimenti sotto definiti, gli importi aziendali.

Gli importi territoriali verranno determinati in funzione dei quattro indicatori riportati nella seguente tabella 2, con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale:

Tabella 2

Indicatore	Incidenza %
1. Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara	25
2. Totale del monte salari annuo denunciato alla Cassa Edile di Novara	25
3. Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile di Novara	25
4. Totale delle ore di cassa integrazione guadagni rapportato al numero di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Novara	25

L'erogazione dell'EVR è subordinata alla verifica annuale degli indicatori da effettuarsi da parte delle parti sociali territoriali entro il mese di aprile di ciascun anno di corresponsione, secondo i criteri e con le modalità di seguito specificate.



Con riferimento al primo periodo di corresponsione la verifica verrà effettuata entro il 30 giugno 2023.

Fatta eccezione per detto primo periodo di corresponsione i dati per il calcolo degli indicatori di cui sopra saranno comunicati dalla Cassa Edile di Novara alla chiusura del bilancio di ogni esercizio, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello più recente nel Triennio di Riferimento riportato nella seguente Tabella 3.

Per ciascun indicatore rilevato nell'anno di maturazione si procederà al confronto dei trienni e alla eventuale corresponsione secondo il metodo di cui alla seguente tabella 3:

Tabella 3

Anno di maturazione	Triennio di Riferimento	Triennio di Confronto	Periodo di corresponsione
1/10/2021-30/09/2022	2022-2021-2020	2021-2020-2019	giugno 2023 - marzo 2024
1/10/2022-30/09/2023	2023-2022-2021	2022-2021-2020	aprile 2024 - marzo 2025
1/10/2023-30/09/2024	2024-2023-2022	2023-2022-2021	aprile 2025 - marzo 2026
1/10/2024-30/09/2025	2025-2024-2023	2024-2023-2022	aprile 2026 - marzo 2027

Gli indicatori di cui ai numeri 1, 2 e 3 riportati nella tabella 2 che precede si considerano positivi qualora si registri un aumento del relativo valore; quello di cui al numero 4 qualora si registri una diminuzione.

Qualora due dei suddetti parametri risultino pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30%. Nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100%.

Per ciascun indicatore che, rispetto al triennio di raffronto, risulti stabile o in miglioramento, verranno riconosciuti, rispettivamente per gli operai e gli impiegati gli importi lordi territoriali orari o mensili di cui alla seguente tabella 4:

Tabella 4

Livello	Importo mensile	Importo orario
7	18,95	0,11
6	17,05	0,099
5	14,21	0,082
4	13,26	0,077
3	12,32	0,071
2	11,08	0,064
1	9,47	0,055

Gli importi orari si intendono riferiti a ciascuna ora retribuita nel periodo di maturazione dell'EVR. Quelli mensili a ciascun mese retribuito nel periodo medesimo, con riproporzionamento in caso di frazioni di mese.

Determinata l'entità dell'EVR da corrispondere a livello provinciale, gli importi da corrispondere aziendalmente si ricaveranno, in funzione degli indicatori riportati nella seguente tabella 5:

Tabella 5

Ore denunciate dall'azienda in Cassa Edile
Volume d'affari IVA rilevabile dalla dichiarazione annuale

Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei medesimi trienni di cui alla precedente tabella 3 utile al raffronto dei dati a livello provinciale.

- Qualora entrambi i predetti indicatori aziendali risultassero pari o positivi, l'impresa corrisponderà per intero gli importi territoriali.
- Qualora uno solo dei predetti indicatori aziendali risulti negativo, laddove fosse stata individuata una percentuale di EVR provinciale superiore al 30%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente il predetto 30%.
- Qualora entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l'impresa non erogherà alcun importo.

In caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali l'impresa segnalerà per iscritto tale circostanza alla Cassa Edile di Novara, ad ANCE Novara Vercelli e alle RSU ove costituite.

ANCE Novara Vercelli informerà le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, che avranno facoltà di richiedere una verifica, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze della Cassa Edile di Novara e della dichiarazione IVA presentata dall'impresa.

- *Corresponsione*

L'EVR, con riferimento al secondo, al terzo anno e al quarto di corresponsione, sarà erogato mensilmente a partire dal mese di aprile dell'anno di bilancio Cassa Edile (1 ottobre - 30 settembre) successivo a quello di maturazione, come indicati nella Tabella 2.

Con esclusivo riferimento al primo anno di corresponsione l'EVR sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno 2023.

Le parti attestano che i valori degli indicatori alla data di sottoscrizione del presente Accordo non sono conosciuti né conoscibili nelle loro risultanze definitive, fatta eccezione per gli indicatori che si riferiscono all'anno di maturazione 1/10/2021-30/09/2022 di cui alla precedente tabella 3.

Le parti si danno pertanto atto che l'eventuale importo dell'EVR che si riferisce all'anno di maturazione 1/10/2021-30/09/2022 non ha i requisiti per beneficiare del particolare regime fiscale e contributivo secondo i presupposti indicati dal D.M. 26 marzo 2016 in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.




6. Welfare - Buoni spesa

A fronte dell'aumento del tasso di inflazione e della conseguente perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti si conviene per il solo anno 2023 che le aziende, nel prossimo mese di luglio 2023, metteranno a disposizione dei beneficiari aventi diritto, come di seguito specificati, un importo a titolo di welfare (non erogabile in denaro) di 250,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Avranno diritto a detto importo i lavoratori/lavoratrici in forza con un rapporto di natura subordinata, non in prova, alla data di sottoscrizione del presente Accordo a condizione che siano in forza per tutto o in parte del mese di luglio 2023.

Il medesimo importo potrà essere erogato anche mediante Carte Buoni Spesa e non avrà incidenza su alcuno dei singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal CCNL, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il TFR.

Nel cedolino di paga del mese di luglio 2023 per ogni avente diritto verrà pertanto evidenziato l'importo in argomento con la dicitura Welfare 2023.



A series of handwritten signatures and initials in blue ink, arranged horizontally across the page. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be full names and others as initials or monograms. They are positioned above a horizontal dashed line.

7. Decorrenza e durata

Il presente Accordo sarà in vigore nel territorio della provincia di Novara dal mese successivo a quello di sottoscrizione sino alla data del 30 settembre 2025.

Le parti confermano la vigenza degli istituti normativi ed economici già in vigore.

Qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima del 30 settembre 2025 il presente Accordo, anche con riferimento agli istituti precedentemente disciplinati a livello territoriale e ancora vigenti, avrà ultrattività e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno (1 ottobre - 30 settembre), fatte comunque salve le diverse vigenze specificatamente sopra previste.

Con un preavviso di almeno tre mesi dal termine di ciascun anno di proroga ognuna delle parti potrà dare disdetta per iscritto.

Sono fatte salve, per le singole materie di cui al presente Accordo, le diverse disposizioni del CCNL.

